

# Studio Professionale

## Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)

### INTERESSI DI MORA

#### Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2015 – 31 dicembre 2015. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2013 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2013	0,75%	0,75% + 8% = 8,75%
2° semestre 2013	0,50%	0,50% + 8% = 8,50%
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.168 del 22/07/2015)

### PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD.770/2015

#### Prorogato al 21 settembre 2015 il termine di presentazione del modello 770

Con la pubblicazione nella G.U. n.175 del 30/7/2015 del D.P.C.M. datato 28 luglio 2015 trova ufficialità la proroga del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2014. Il termine ordinario, fissato al 31 luglio 2015 viene quindi prorogato al 21 settembre 2015.

(D.P.C.M. datato 28/07/2015, G.U. n.175 del 30/07/2015)

## **Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO**

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 – grazie all’art.3-*quater* D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore previsione.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo a un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio.

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

### **La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico**

Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata.

Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che ha versato le prime due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto.

## Oggetto: COMUNICAZIONI ANOMALIE – IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni principali, una modifica consistente alla possibilità di azionare l'istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, la modifica più consistente è certamente l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative pubblicate.

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra Fisco e contribuente. L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a "autovalutare" la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Il 13 luglio 2015 l'Agenzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo quali sono le informazioni sulle quali (probabilmente in prima battuta) si incardinerà tale rapporto Fisco-contribuente.

### Le anomalie

Tali anomalie che saranno segnalate dall'Agenzia delle Entrate riguarderanno:

- informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L'anomalia segnalata è il fatto di dichiarare un volume d'affari Iva inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti.
- informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). In questo caso l'anomalia riguarda la dichiarazione, da parte dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti hanno operato ritenute.

Tali anomalie riguardano, in prima battuta, il periodo d'imposta 2011.

### La comunicazione

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi Iva per in quali si ravvisino le richiamate anomalie.

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (ini-pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata.

### Le opzioni a disposizione del contribuente

La prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente.

Il paragrafo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente "può richiedere informazioni" circa le anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà gestito questo flusso informativo "bidirezionale" che deriverà da tale richiesta di informazioni (dal contribuente al Fisco).

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti).

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi (quindi adeguare i ricavi / compensi dichiarati).

Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in tale fase non pare avere alcun obbligo di risposta.

Ovviamente, anche rilevando la precisione dell'anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l'Amministrazione avrà la possibilità di procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo d'imposta.

Quando verranno recapitate teli comunicazioni di anomalia sarà possibile valutare la situazione con il proprio professionista di riferimento e, se del caso, procedere con le prescritte modalità.

## Oggetto: CONTRIBUTI INPS PER SOCI DI SRL COMMERCIALI

Interessanti spunti per l'obbligo di contribuzione Inps a carico dei soci di Srl commerciali giungono dalla lettura della sentenza della Corte D'Appello di L'Aquila (n.752 del 25 giugno 2015).

Di seguito ne diamo conto, anticipando che:

- 1) di parere completamente diverso è l'Inps;
- 2) per quanto a nostra conoscenza, trattasi di una prima pronuncia esplicita sul tema;
- 3) appare probabilmente prematuro ipotizzare strategie tese alla sospensione dei pagamenti o alla richiesta di rimborso di quanto in passato versato.

Sulla scorta di queste premesse, vediamo il contenuto della sentenza.

### I soci di Srl commerciale ed il parere dell'Inps

La vicenda sulla quale si contendeva nel giudizio riguarda la necessità di assoggettare a contribuzione Inps l'astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto per il solo fatto di essere socio di una Srl commerciale.

Ci riferiamo ad una astratta quota di reddito, per il semplice fatto che:

- la Srl produce reddito di impresa;
- il socio non ricava, per il semplice fatto di detenere la partecipazione, alcun reddito;
- il socio, casomai, produrrà redditi di capitale nel momento in cui dovesse incassare dei dividendi dalla società.

A parere dell'Inps, su tale quota di astratto reddito sono dovuti i contributi.

La Legge n.384/92 prevede che " ... l'ammontare del contributo ... è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

Secondo la chiave di lettura proposta dall'Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla "totalità dei redditi di impresa denunciati" si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.

Quindi, per essere ancor più chiari, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti *ex lege* per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).

### Il parere della Corte d'Appello de L'Aquila

Fortunatamente, tale chiave di lettura viene completamente rigettata nella citata sentenza, per le seguenti motivazioni:

- l'articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di capitale. Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed ingiustificato dalle prescrizioni normative;
- il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo;
- esistendo il presupposto per l'iscrizione (circostanza imprescindibile), la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi

dichiarati nel quadro RH del modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate". Diversamente, mai si cita la astratta quota di reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali;

- la Corte Costituzionale (sentenza n.354/01) ha affermato la legittimità della Legge n.384/92, nella parte in cui discrimina la posizione del socio di società di persone (che paga i contributi sul reddito di impresa imputato) da quella del socio di società di capitali. Se fosse vera la chiave di lettura proposta dall'Inps, non vi sarebbe stato motivo di scomodare la Corte Costituzionale per giustificare la differente impostazione.

### **Possibili evoluzioni e conclusioni**

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto a gran voce all'Inps di revocare in modo ufficiale le circolari nelle quali si sostiene la posizione contrastata dalla Corte d'Appello; al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a tale cambio di rotta.

Conviene, allora, mantenere monitorata la vicenda nell'attesa di chiarimenti ufficiali.

Solo quando vi sarà una posizione consolidata, lo Studio analizzerà le posizioni dei Sigg. ri clienti per valutare l'opportunità di sospendere i versamenti (ove effettuati) e di attivare, se del caso, istanze di rimborso.

Ovviamente, nella gestione di eventuali pratiche contenziose già pendenti, si terrà conto della pronuncia qui commentata.

## Oggetto: LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla eventuale cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio, ove dovuto.

Nella tabella che segue, si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione delle scadenze di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti a conguaglio.

È comunque raccomandabile fare sempre riferimento al sito dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
<b>Avvocati</b>	<a href="http://www.cassaforense.it">www.cassaforense.it</a>	Modello 5/2015 entro il 30/09/2015 in via telematica	31/07/2015 e 31/12/2015
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili</b>	<a href="http://www.cnpadc.it">www.cnpadc.it</a>	Modello A/2015 entro il 16/11/2015 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2015
<b>Farmacisti</b>	<a href="http://www.enpaf.it">www.enpaf.it</a>	Non prevista	1° rata: 31/03/2015 2° rata: 01/06/2015 3° rata: 31/07/2015

<b>Geometri</b>	<a href="http://www.cassageometri.it">www.cassageometri.it</a>	Quadro RR sezione III del modello Unico 2015 Persone fisiche entro il 30/09/2015 in via telematica	Unica soluzione: 06/07/2015 oppure in forma rateizzata
<b>Ingenieri, architetti</b>	<a href="http://www.inarcassa.it">www.inarcassa.it</a>	Modello DICH/2015 entro il 31/10/2015 via telematica	31/12/2015
<b>Medici, odontoiatrici</b>	<a href="http://www.empam.it">www.empam.it</a>	Modello D/2015 per la quota B entro il 31/07/2015 via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2014 quota B: 31/10/2015 oppure rateizzato in 2 rate o 5 rate

## Oggetto: LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Appare opportuno segnalare che, a decorrere dal 2015, si è accorciato il c.d. periodo feriale, vale a dire il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Prevede infatti la norma:

*Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.*

Il predetto periodo, dunque, corrisponde oggi al mese di agosto e si accorcia di 15 giorni, poiché sino al 2014 andava dal 1° di agosto al 15 di settembre.

Pertanto:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31-08 (compreso);
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 01-09 (il 31 agosto è l'ultimo giorno della sospensione).

Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti.

### Termini interessati

Rientrano nel disposto della sospensione i termini:

- per proporre ricorso e reclamo;
- per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria);
- per il deposito di memorie e documenti;
- per proporre appello;
- per la definizione degli atti in acquiescenza;
- per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure per la definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Ad esempio, si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 01 luglio 2015, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 02-07 al 31-07	30
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 30-09	30

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2015.



Sino a qualche mese or sono, avremmo anche affermato anche che, ove il contribuente avesse presentato istanza di accertamento con adesione, il suddetto termine verrebbe prorogato di ulteriori 90 giorni (quindi complessivi 120 giorni).

Va invece segnalato che, con una recente Ordinanza (n.11632 dello scorso 5 giugno) la Cassazione ha smentito tale conclusione affermando che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. In risposta ad una Interrogazione Parlamentare, l'esecutivo ha affermato che appare prematuro assegnare valore alla suddetta pronuncia e ritiene corretto mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Essendo il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di accertamento che contengono l'intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

### **Termini non interessati**

Non rientrano, invece, nella sospensione tutti i termini le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

### **La necessità di estrema cautela**

Preso atto delle differenti regole che presidono le svariate ipotesi sopra rappresentate, raccomandiamo alla rispettabile clientela di contattare, in ogni caso, lo Studio, al fine di definire con certezza i corretti termini di scadenza.

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.***

***Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.***

***In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.***

<b>20</b> agosto	<p><b>Versamenti Iva mensili e trimestrali</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007), ovvero per il secondo trimestre 2015 (codice tributo 6032).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la sesta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti</b></p> <p>Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2015.</p>
---------------------	--

<b>20</b>  <b>agosto</b>	<p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 6 o 16 luglio.</p>
--------------------------------	---

<b>25</b>  <b>agosto</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
--------------------------------	--

<b>31</b>  <b>agosto</b>	<p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.2015.</p>
--------------------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**firma**  
dott. Giuseppe Barletta